



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La rettifica Iva in diminuzione nell'ambito di una risoluzione contrattuale
Le garanzie per il rimborso richiesto dal Gruppo Iva
I chiarimenti sul nuovo esterometro

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La riqualificazione delle vendite a catena nel rispetto del principio di proporzionalità

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La prova presuntiva della cessione d'azienda
Il legame tra la direttiva madre-figlia e le convenzioni contro le doppie imposizioni
L'applicazione dell'imposta di registro agli atti che contengono più disposizioni
Le discriminazioni nei confronti degli OICR non residenti

La rettifica Iva in diminuzione nell'ambito di una risoluzione contrattuale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 luglio 2022, n.386

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di risoluzione contrattuale, per l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, di cui all'art.26, comma 2 del Decreto Iva:

- non occorre un atto formale di accertamento (negoziale o giudiziale) della causa di risoluzione;
- il presupposto è rinvenibile anche nell'attivazione di una clausola risolutiva espressa, previo verificarsi della condizione ivi prevista;
- qualora le prestazioni siano inquadrabili in un contratto di somministrazione periodica di beni, il mancato pagamento del corrispettivo integra la condizione prevista dalla clausola risolutiva espressa, determinando la risoluzione del contratto con effetti *ex tunc* e l'emissione della nota di variazione a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art.26, comma 9 del Decreto Iva;
- la risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l'avvio della procedura esecutiva sono da considerarsi come percorsi alternativi;
- il termine di decadenza è di un anno dall'effettuazione dell'operazione, se la risoluzione avviene per sopravvenuto accordo tra le parti.

[torna su](#)

Le garanzie per il rimborso richiesto dal Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 15 luglio 2022, n.381

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il rappresentante di un Gruppo Iva non può prestare garanzia per il credito chiesto a rimborso dal Gruppo in attuazione della procedura dell'assunzione diretta dell'obbligazione prevista dall'art.38-bis, comma 5 del Decreto Iva. In particolare, afferma l'Amministrazione finanziaria, il rappresentante non può essere equiparato alla società capogruppo nel senso inteso dall'art.38-bis, rappresentando egli stesso parte del soggetto passivo unico, già responsabile, unitamente agli altri partecipanti, delle somme eventualmente accertate in capo al Gruppo.

[torna su](#)

I chiarimenti sul nuovo esterometro

Agenzia delle entrate – Circolare del 13 luglio 2022, n.26

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato i chiarimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. «*esterometro*») alla luce delle modifiche applicabili dal 1° luglio 2022. La circolare chiarisce, tra le altre cose, che la trasmissione telematica concerne tutte le operazioni intercorse con soggetti esteri, compresi quindi i privati consumatori, ed indipendentemente dalla rilevanza Iva delle operazioni. Viene altresì confermato il mancato obbligo di trasmissione allo SdI per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, seppure non esista alcun divieto espresso in tal senso.

[torna su](#)

La riqualificazione delle vendite a catena nel rispetto del principio di proporzionalità

Corte di Giustizia – Sentenza del 7 luglio 2022, causa C-696/20

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art.41 della direttiva 2006/112/CE. In particolare, la Corte ha chiarito che l'art.41 cit. deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel territorio di tale Stato, quando tale acquisto, il quale costituisce la prima operazione di una catena di operazioni successive, è stato erroneamente qualificato come operazione nazionale dai soggetti passivi coinvolti, i quali hanno utilizzato il numero di identificazione attribuito da tale Stato membro, e l'operazione successiva, erroneamente qualificata come operazione intracomunitaria, è stata assoggettata ad Iva in quanto acquisto intracomunitario di beni ad opera degli acquirenti nello Stato membro di arrivo dei beni. Tuttavia, specifica la Corte, l'applicazione dell'Iva alla cessione riqualificata come intracomunitaria esclude che, nello stesso Stato membro, cioè quello di origine dei beni e di identificazione del promotore della triangolazione, sia dovuta anche l'imposta sull'acquisto intracomunitario, risultando diversamente violati i principi di proporzionalità e di neutralità fiscale.

[torna su](#)

La prova presuntiva della cessione d'azienda

Corte di Cassazione – Ordinanza del 15 luglio 2022, n.22327

La Corte di Cassazione, in materia di operazioni straordinarie, ha chiarito che la prova presuntiva della cessione d'azienda non presuppone necessariamente la permanenza dei beni strumentali nei locali originari dell'impresa, potendo la stessa ricavarci - in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti - anche dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa da parte del cessionario con il medesimo compendio di beni strumentali in altri locali. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, la cessione d'azienda non implica necessariamente l'alienazione di tutti gli elementi che normalmente la costituiscono, purché si accerti che il complesso di beni ceduti conservi l'organizzazione e l'attitudine all'esercizio dell'impresa.

[torna su](#)

Il legame tra la direttiva madre-figlia e le convenzioni contro le doppie imposizioni

Corte di Cassazione – Sentenza del 14 luglio 2022, n.22278

La Corte di Cassazione, in tema di dividendi azionari, ha chiarito che il diritto al rimborso della ritenuta alla fonte subita ai sensi della Convenzione Italia-Germania sulle doppie imposizioni compete alla società madre tedesca anche nel caso in cui la società figlia residente in Italia non abbia applicato la ritenuta alla fonte sui dividendi ai sensi della direttiva 23 luglio 1990, n.90/435/CEE (cd. direttiva madre-figlia). Infatti, afferma la Suprema Corte, ai fini del rimborso è sufficiente dimostrare che i dividendi siano assoggettati alla potestà impositiva dello Stato estero, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta sui medesimi, considerando, inoltre, che l'applicazione della direttiva madre-figlia non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica.

[torna su](#)

L'applicazione dell'imposta di registro agli atti che contengono più disposizioni

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 luglio 2022, n.21805

La Corte di Cassazione, in materia di imposta di registro, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art.21 del dpr 26 aprile 1986, n.131, riguardante gli atti che contengono più disposizioni. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'atto mediante il quale due soci della medesima società cedono ad un unico cessionario le proprie partecipazioni sociali non è soggetto ad una sola imposta di registro, bensì a molteplici imposte fisse, trattandosi di disposizioni non legate da un vincolo di derivazione necessaria, ma semplicemente collegate per volontà delle parti. Inoltre, conclude la Suprema Corte, risulta irrilevante l'eventualità che il negozio giuridico abbia ad oggetto l'intero capitale sociale, non comportando ciò il venir meno dell'autonomia di ciascuna cessione.

[torna su](#)

Le discriminazioni nei confronti degli OICR non residenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 luglio 2022, n.21482

La Corte di Cassazione, in tema di dividendi distribuiti da società residenti in Italia a fondi di investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, ha chiarito che la differenza tra l'aliquota convenzionale e quella domestica assume natura discriminatoria, ponendosi in contrasto con il contenuto dell'art.63, comma 1 del Trattato UE 7 giugno 2016, il quale proibisce le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. Pertanto, conclude la Suprema Corte, l'art.10, par.2, lett.b) della Convenzione Italia-USA, va interpretato nel senso che anche ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5% - in luogo del 15% convenzionale - cui risultavano assoggettati *ratione temporis* i fondi comuni mobiliari aperti residenti *ex art.9*, comma 2, legge 23 marzo 1983, n.77.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

:

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it